

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' NOTARILE

E' possibile cointestare la fattura emessa per le prestazioni professionali relative ad un atto (o ad una dichiarazione di successione) in cui compaiono più persone fisiche ?

Risposta

Se la fattura elettronica è emessa nei confronti di “consumatori finali” che non agiscono quali soggetti passivi ai fini Iva è possibile cointestare la fattura elettronica. La risposta affermativa è stata fornita dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017. La soluzione deve essere confermata anche se dal 1° gennaio prossimo scatterà l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico in quanto il formato, analogico o digitale della fattura, non incide sulla disciplina sostanziale dell’Iva. Il documento elettronico potrà essere emesso nei confronti di un unico intestatario riportando nel file XML del documento i dati degli altri cointestatori, utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura. In tal modo sarà data evidenza all’interno della fattura della presenza degli altri soggetti destinatari. Invece non sarà possibile cointestare la fattura nel caso in cui gli acquirenti/committenti siano soggetti passivi ai fini Iva.

E' dovuta l'imposta di bollo per le fatture che riportano, oltre ai compensi professionali imponibili ai fini Iva, anche l'addebito delle spese anticipate escluse dal computo della base imponibile? Nel caso in cui la risposta fosse affermativa e il tributo fosse dovuto come procedere al versamento?

Risposta

L'imposta di bollo non è dovuta se vengono addebitate anche le spese escluse dal computo della base imponibile ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972. Ciò in quanto la Risoluzione n. 98/E del 3 luglio 2001, emanata dall’Agenzia delle entrate, ha affermato che il bollo è dovuto qualora la fattura rechi l’indicazione, oltre che dei compensi imponibili, anche di corrispettivi esenti o fuori campo da Iva, di importo superiore a 77,47 euro. Le spese anticipate non hanno natura di corrispettivi e quindi non rientrando nell’ipotesi presa in esame dalla Risoluzione citata non danno luogo all’applicazione dell’imposta di bollo. Ove invece, si rientri nell’ipotesi prospettata dalla risoluzione medesima (corrispettivi imponibili e corrispettivi esenti o fuori campo Iva), del tutto residuale per la categoria notarile, l’imposta di bollo potrà essere versata unicamente secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 17 giugno 2014. L’imposta di bollo dovrà essere versata a consuntivo, entro i 120 giorni successivi al termine del periodo di imposta, utilizzando il modello F24, indicando il codice tributo 2501, approvato dalla Risoluzione n. 106/E del 2014. Il cedente dovrà valorizzare nel tracciato XML della fattura elettronica gli appositi spazi “bollo virtuale” e “imposta di bollo”. In particolare, l’indicazione e l’importo del bollo, pari a 2 euro, devono essere inseriti nel campo 2.1.1. “Dati bollo”, del formato tabellare allegato al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, n. 89757.

Con l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 cambieranno anche le regole di pagamento dell’imposta di bollo. Il ministro dell’Economia e delle finanze ha firmato il 28 dicembre scorso un decreto per semplificare l’adempimento. Al termine di ogni trimestre sarà l’Agenzia delle entrate a rendere noto l’ammontare dell’importo dovuto sulla base dei

dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il SdI. L'Agenzia delle entrate metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l'imposta di bollo con addebito sul conto corrente bancario o postale oppure, in alternativa, utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate stessa. La novità troverà applicazione unicamente alle fatture elettroniche emessa a partire dal 1° gennaio 2019.

Dal 1° gennaio prossimo sarà in vigore l'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico. Si chiede se sia ancora possibile annotare i corrispettivi, senza emettere la relativa fattura, per le prestazioni i cui compensi sono stabiliti in misura fissa

Risposta

La soluzione è affermativa ed il notaio potrà continuare ad annotare gli incassi, come in passato, nel registro dei corrispettivi previsto dall'art. 22 del Decreto Iva, ma la fattura dovrà essere emessa laddove il cliente ne faccia espressa richiesta. In tale ipotesi il documento dovrà essere emesso esclusivamente in formato digitale. L'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, in vigore dal 1° gennaio 2019, non ha inciso sulla disciplina sostanziale dell'Iva. La semplificazione trova fondamento normativo nel DM 25 settembre 1981. La disposizione citata ha previsto la non obbligatorietà dell'emissione della fattura con riferimento alle prestazioni rese dai notai per le quali sono previsti onorari, diritti ed altri compensi in misura fissa come ad esempio si verifica, per il rilascio di una procura.

Dal 1° luglio 2019 la fattura potrà essere emessa entro dieci giorni dal momento di effettuazione dell'operazione. Si chiede se la previsione possa essere applicata anche laddove il notaio intenda emettere la fattura entro sessanta giorni dalla costituzione di un fondo spese indistinto, composto da oneri e compensi, ai sensi del DM 31 ottobre 1974. Se la risposta fosse positiva, il notaio avrebbe quindi a disposizione settanta giorni dalla costituzione del predetto fondo spese. E' corretta l'interpretazione?

Risposta

La possibilità di emettere la fattura dopo la costituzione di un fondo spese indistinto di compensi e spese, entro i 60 giorni successivi alla costituzione del fondo medesimo, non è venuta meno per effetto dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2019, dell'obbligo di fatturazione elettronica. La disciplina sostanziale dell'Iva non è stata modificata e potrà continuare ad applicarsi la previsione di cui all'art. 3 del DM 31 ottobre 1974. Ciò a condizione che il fondo spese indistinto sia annotato, all'atto dell'erogazione, in un apposito registro delle somme in deposito, ovvero, per i professionisti che hanno adottato la contabilità ordinaria, nella sezione delle "movimentazioni per conto terzi." In generale, dal 1° luglio 2019, l'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 è stato modificato dall'art. 11 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119. A partire da tale data la fattura potrà essere emessa tempestivamente entro dieci giorni dal momento di effettuazione dell'operazione individuato dall'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. In tal caso nella fattura dovrà essere indicata sia la data di effettuazione della prestazione, che nel caso dei servizi coincide con il momento in cui è corrisposto il corrispettivo, sia la data di emissione della fattura. La disciplina in commento, consente di emettere la fattura entro il sessantesimo giorno decorrente dalla costituzione del fondo spese, nel presupposto che in corrispondenza di tale ultimo giorno l'operazione si consideri effettuata ed il tributo sia esigibile. In tal caso, se l'interpretazione fosse corretta, il contribuente avrebbe a

disposizione ulteriori dieci giorni per emettere la fattura ed i giorni disponibili da sessanta diventerebbero settanta. L'art. 3 del citato decreto ministeriale non è stato modificato e continua ad individuare come termine ultimo per l'emissione della fattura il sessantesimo giorno dalla costituzione del fondo medesimo. Non si può escludere, quindi, che l'agenzia delle entrate continui a ritenere applicabile questo termine senza considerare i dieci giorni aggiunti dopo la modifica avvenuta con l'approvazione del citato decreto legge n. 119/2018. Per il momento, cautelativamente, e in attesa di un'interpretazione ufficiale dell'Agenzia delle entrate, si ritiene di dover assolvere all'obbligo di fatturazione non oltre il citato termine di sessanta giorni dalla costituzione del fondo spese.

Se il cliente paga al momento dell'effettuazione dell'operazione intendo emettere la fattura immediata. Invierò la fattura al sistema di interscambio entro il giorno successivo. Intanto posso rilasciare copia della fattura analogica al cliente ?

Risposta

Il notaio, dopo aver ricevuto il pagamento del compenso del cliente, dovrà preliminarmente "generare" la fattura in formato elettronico e trasmetterla al Sistema di interscambio. Solo successivamente all'avvenuta trasmissione potrà consegnare al cliente, "consumatore finale," copia della fattura analogica o elettronica. L'Agenzia delle entrate ha chiarito che "Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa". Nelle more del rilascio della predetta copia il cliente sarà in possesso della contabile del bonifico effettuato o di una copia dell'assegno utilizzato quale mezzo di pagamento della prestazione professionale. L'indicazione apposta dal professionista sulla copia della fattura consente di attribuire valore fiscale alla fattura analogica in possesso del cliente "consumatore finale".

Devo rilasciare al cliente una fattura per la stipula di un contratto di mutuo relativo all'acquisto dell'abitazione principale. Se a causa di un errore materiale non si appone sull'esemplare rilasciato che si tratta della copia della fattura trasmessa, il cliente perde il diritto ad esercitare la detrazione degli interessi sul mutuo e dei relativi oneri notarili? Il professionista sarà destinatario di una sanzione ?

Risposta

L'indicazione che si tratta della copia del documento trasmesso al Sistema di Interscambio attribuisce alla fattura cartacea valore fiscale e consente al contribuente di far valere la detrazione dei predetti oneri. La mancata indicazione non pregiudica definitivamente il diritto alla detrazione. La persona fisica potrà comunque acquisire la fattura elettronica "estraendola" dall'apposita area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate. L'Amministrazione finanziaria ha precisato "che ai fini del controllo documentale di cui all'articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale". La legge prevede semplicemente l'obbligo di rilasciare una copia della fattura in formato analogico o elettronico. Non è prevista alcuna specifica sanzione nell'ipotesi in cui il professionista non apponga sulla copia del documento la dicitura indicata dall'Agenzia delle entrate, ma in tal caso, la fattura analogica non avrà alcun valore fiscale neppure per il "consumatore finale".

Il cliente “consumatore finale” può rinunciare ad ottenere copia della fattura in formato analogico o elettronico. La rinuncia deve essere manifestata in forma scritta ?

Risposta

E' sicuramente possibile rinunciare all'ottenimento della copia della fattura elettronica. Le disposizioni in vigore non prevedono la forma attraverso la quale il cliente può manifestare la rinuncia ad ottenere una copia, analogica o elettronica, della fattura. E' comunque opportuno ottenere la rinuncia per iscritto, anche tramite posta elettronica non certificata.

Intendo avvalermi della possibilità di emettere la fattura differita, quindi invierò il documento al Sistema di Interscambio entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. La prestazione eseguita risulterà dalla fattura pro forma che avrò emesso precedentemente al pagamento. La fattura pro forma deve essere emessa in formato digitale ?

Risposta

La fattura pro forma può essere emessa in formato analogico. Può essere allegata, facoltativamente, alla fattura elettronica. In tal caso, se il servizio di archiviazione sostitutiva sarà curato dall'Agenzia delle entrate, il software provvederà automaticamente alla conservazione sostitutiva anche della fattura pro forma. Tuttavia questo adempimento è facoltativo in quanto sarà sufficiente conservare la fattura pro forma in formato analogico. La conservazione sostitutiva è un adempimento obbligatorio esclusivamente per le fatture emesse in formato elettronico, ma non per gli altri documenti.

Ho incassato il compenso il giorno stesso in cui ho emesso la fattura pro forma. E' possibile emettere la fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione ?

Risposta

La soluzione è positiva. L'Agenzia delle entrate ha affermato, sia pure per le cessioni di beni, “che, come chiarito con la circolare del 9 agosto 1975, n. 27, il pagamento, totale o parziale effettuato contestualmente o successivamente all'emissione del documento di trasporto o di altro documento idoneo, non fa venir meno la facoltà di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo. L'indicazione è stata ripresa e confermata dalla Circolare 18/E del 24 giugno 2014. Si ritiene che la medesima soluzione possa correttamente valere per le prestazioni di servizi professionali. Pertanto se l'incasso del corrispettivo avviene contestualmente all'emissione della fattura pro forma, la circostanza non impedirà l'emissione della fattura differita.

Nel caso in cui, nel corso del mese, il notaio abbia effettuato, nei confronti di un cliente, una sola prestazione professionale è possibile emettere fattura differita ?

Risposta

La soluzione è positiva. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014. “Resta salva la possibilità per il contribuente di emettere fattura differita anche nel caso in cui effettui una sola delle richiamate operazioni (cessione di beni o prestazione di servizi, risultanti da idonea documentazione) nello stesso mese, nei confronti del medesimo soggetto”.

Ho emesso una fattura in formato analogico nel mese di dicembre dell’anno 2018. Nel successivo mese di gennaio 2019 mi sono accorto di un errore commesso nell’indicazione dell’imponibile. Posso emettere una nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 in formato analogico ?

Risposta

La soluzione è negativa. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che le note di variazione emesse nel 2019 relative a fatture analogiche emesse nell’anno 2018, devono essere generate esclusivamente in formato digitale (file in formato XML) ed essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, punto 6 del 30 aprile 2018, Prot. n. 89757/2018). La prassi seguita in passato di sostituire manualmente la fattura con un altro documento corretto, senza emettere la nota di variazione era già irregolare. L’eventuale emissione della nota di variazione in formato analogico non consente di attribuire al documento validità fiscale.

Ho ricevuto una fattura di acquisto con l’indicazione della mia partita Iva, ma non ho mai sostenuto la relativa spesa. Si tratta, quindi, di una fattura per operazione inesistente. E’ possibile rifiutare la fattura?

Risposta

Il caso descritto dal quesito è possibile in quanto il Sistema di interscambio effettua il controllo se il numero di partita Iva è presente nell’Anagrafe tributaria senza però effettuare un controllo incrociato con i dati anagrafici dell’acquirente. E’ sufficiente che il fornitore indichi il numero di partita errato per ricevere la fattura relativa ad operazioni di acquisto non effettuate. In tale ipotesi la fattura ricevuta non potrà essere rifiutata. Sarà necessario contattare (via mail, telefonicamente o tramite altri mezzi) il soggetto emittente chiedendo l’emissione di una nota di variazione a “storno” dell’operazione. Il tema è stato affrontato dall’Agenzia delle entrate la quale ha chiarito che la contestazione potrà essere effettuata con una comunicazione al cedente/prestatore, ma non attraverso il canale del Sistema di Interscambio (FAQ pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate).

Ho ricevuto da un mio fornitore durante il mese di gennaio dell’anno 2019 una fattura analogica datata ed emessa il 30 dicembre del 2018. E’ possibile considerare in detrazione l’Iva?

Risposta

La soluzione è positiva. Se la fattura di acquisto è stata emessa in formato analogico entro il termine dell’anno 2018, la ricezione tardiva del documento di acquisto (a gennaio dell’anno 2019)

consentirà comunque l'esercizio del diritto alla detrazione. Invece se la fattura analogica fosse stata emessa durante lo stesso mese di gennaio del 2019, il documento dovrà considerarsi privo di validità fiscale e per tale ragione l'Iva dovrà essere considerata indetraibile

Le fatture elettroniche nei confronti di imprese “private”, professionisti e persone fisiche rendono necessaria l'apposizione della forma digitale?

Risposta

L'apposizione della firma digitale non è obbligatoria. Se la firma digitale fosse apposta il Sistema di Interscambio effettuerà comunque il controllo della validità del certificato di firma e nell'ipotesi in cui lo stesso fosse scaduto procederà allo scarto della fattura elettronica.

Ho scelto di inviare le fatture elettroniche utilizzando la Posta Elettronica Certificata. L'invio del file generato in formato XML può essere effettuato utilizzando direttamente l'indirizzo mail del cliente?

Risposta

La soluzione è negativa. L'Agenzia delle entrate ha chiarito che anche nel caso in cui si scelga di utilizzare la PEC il file in formato XML dovrà essere inviato al Sistema di Interscambio che provvederà ad effettuare il relativo “recapito” al cliente. “La fattura elettronica che viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, non passando per il SdI, sia ha per non emessa (cfr Agenzia delle entrate FAQ pubblicate sul proprio sito il 21 dicembre 2018). Se si usa la PEC per inviare il file della fattura elettronica al SdI, si dovrà:

- predisporre il messaggio di PEC;
- inserire il file in formato XML della fattura elettronica come allegato al messaggio di PEC;
- inserire e inviare, la prima volta, il messaggio di PEC all'indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it

Una volta ricevuta la PEC, il SdI comunicherà – con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuto la mail – un nuovo indirizzo PEC – SdI a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elettroniche.

Nicola Forte